

COMUNE DI PREGANZIOL
03 NOV. 2020
PROT. N° 026758

**COLLEGIO DEI REVISORI  
COMUNE DI PREGANZIOL**

**PARERE N. 23 /2020**

**In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa relativa ai Fondi 2020 e 2021, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21.5.2018**

Il giorno 02 del mese di Novembre dell'anno 2020 si è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del rag. Luciano Parisotto, Presidente, dott. Claudio Casarotto e dott. Filippetto Nicola, e prendono visione della documentazione inoltrata il 27/10/2020, a mezzo email, dalla dottoressa Teresa Callegari, Responsabile del Settore V, comprendente Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo per la contrattazione, Pre-intesa Accordo destinazione risorse decentrate biennio 2021-2021, Determinazione di costituzione Fondo risorse decentrate 2020 parte stabile e variabile e 2021 parte stabile, Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, per esprimere il proprio parere.

**VISTI**

- la richiesta presentata allo scrivente in data 27/10/2020 di esprimere il parere ai sensi dell'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.5.2018, secondo il quale *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*;
- l'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce che *" il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, sesto periodo"*.
- Il C.C.N.L. 21.05.2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina il fondo risorse decentrate e che stabilisce ai commi 2 e seguenti, le voci che determinano sia gli incrementi stabili del fondo che gli eventuali incrementi variabili del fondo;

**Rilevato**

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- che il Collegio dei Revisori ha già reso un proprio Parere n. 11 del 28.3.2019 sul Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 del Comune di Preganziol;

**Presa visione**

della Determinazione n. 7 del 10.1.2020 di costituzione delle risorse Stabili del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 e successiva integrazione Determinazione n. 566 del 27.10.2020 di costituzione delle risorse Variabili anno 2020, per una spesa complessiva pari ad € 231.203,97 ripartiti nel seguente modo:

- Euro 196.671,00 per risorse stabili;
- Euro 34.532,97 per risorse variabili;



- della stessa Determinazione n. 566 del 22.10.2020 di costituzione delle risorse Stabili provvisorie del Fondo-Risorse Decentrate anno 2021 determinato in Euro 197.063,00.
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore dott.ssa Teresa Callegari e del Responsabile del Servizio Finanziario dr. Sauro Bellini;
- della pre-intesa in data 22/10/2020 tra Comune di Preganziol, OO.SS. e R.S.U.;
- della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria del 27/10/2020 redatta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e relativa ai fondi di cui sopra e alla Pre-intesa di Accordo biennale sulla destinazione delle risorse decentrate 2020-2021;

#### Dato atto

- che la Costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta coerente con gli importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che la somma di € 36.851,00 a titolo di accantonamenti per Alte Professionalità anni 2003-2017 (ex art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004) non viene destinata con l'accordo biennale, ma rimane accantonata nell'Avanzo Vincolato nelle more di disposizioni contrattuali sull'utilizzo;
- che l'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22.1.2004, relative all'anno 2017, come disposto dall'art. 67, comma 1, C.C.N.L. 21.5.2018, ammonta ad € 189.580,00;
- che il fondo anno 2016 è stato decurtato di € 4.457,00 quale consolidamento decurtazione anni 2011-2015, ed ulteriormente ridotto per l'anno 2016 in misura proporzionale di € 1.400,00, determinando una decurtazione stabile a partire dal Fondo 2017 pari ad € 5.857,00;
- che non ricorre l'ipotesi di adeguamento in aumento o diminuzione delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e Decreto interministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle finanze e dell'Interno 17/3/2019;
- che l'Accordo biennale 2020-21 sulla destinazione delle Risorse decentrate oggetto di pre-intesa prevede l'erogazione delle somme stabili e variabili dei rispettivi Fondi, in applicazione del C.C.I. 2019/2021 sottoscritto il 9/4/2019 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/5/2018 comparto Funzioni Locali, nonché precedenti C.C.N.L. per quanto vigente;
- che i fondi 2020 e 2021, tenuto conto del trattamento accessorio complessivo del personale così come determinato e compreso Segretario e Titolari di Posizione Organizzativa, nonché fondo lavoro straordinario, decurtati delle risorse che non concorrono alla formazione del tetto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75;
- che gli importi sopra indicati risultano compatibili con il bilancio di previsione 2020/2022;

#### Conseguentemente

in relazione a quanto sopra esposto, il Collegio rileva che i costi derivanti dall'applicazione economica della pre-intesa in esame sono compatibili con le disposizioni del bilancio dell'Ente 2020/2022, ed attesta, che è stata rispettata la previsione normativa di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### Il Collegio dei Revisori

Rag. Luciano Parisotto

Dott. Claudio Casarotto

Dott. Nicola Filippetto